

REGIONE LAZIO

Delib.C.R. 4 luglio 2001, n. 62. (Artt. 14 e 14-bis)

Modifiche alla Delib.C.R. 16 maggio 1973, n. 198 concernente regolamento del Consiglio regionale. Testo coordinato.

Pubblicata nel B.U. Lazio 30 agosto 2001, n. 24, S. O. n. 1.

(...)

Art. 14 *Istituzione* ⁶⁾.

1. Sono istituite le seguenti commissioni consiliari permanenti, rispettivamente competenti in materia di:

a) I commissione - affari costituzionali e statutari, affari istituzionali, enti locali e risorse umane, federalismo fiscale, sicurezza, integrazione sociale e lotta alla criminalità;

b) II commissione - affari comunitari e internazionali, cooperazione tra i popoli e tutela dei consumatori;

c) III commissione - vigilanza sul pluralismo dell'informazione;

d) IV commissione - bilancio, partecipazione, demanio e patrimonio, programmazione economico-finanziaria;

e) V commissione - cultura, diritto allo studio, istruzione, pari opportunità, politiche giovanili, spettacolo, sport e turismo;

f) VI commissione - ambiente, lavori pubblici, mobilità, politiche della casa e urbanistica;

g) VII commissione - politiche sociali e salute;

h) VIII commissione - agricoltura, artigianato, commercio, formazione professionale, innovazione, lavoro, piccola e media impresa, ricerca e sviluppo economico ⁶⁾.

2. All'inizio di ogni legislatura, ciascun gruppo consiliare procede alla designazione dei propri rappresentanti nelle Commissioni di cui al comma 1, dandone immediata comunicazione al Segretario generale

3. Il Presidente del Consiglio, sentita la Conferenza dei Presidenti dei gruppi, nomina i consiglieri designati dai gruppi nelle Commissioni consiliari in modo che:

a) in ciascuna Commissione sia quanto più possibile rispecchiata la proporzione esistente nel Consiglio tra i gruppi stessi;

b) in ogni caso, sul totale dei membri, sia rispettata la rappresentanza proporzionale complessiva.

4. Ai sensi dell'articolo 32, comma 3, dello Statuto, il Presidente del Consiglio, il Presidente della Regione e gli altri componenti della Giunta regionale non possono far parte delle Commissioni permanenti.

5. Ai sensi dell'articolo 32, comma 4, dello Statuto, il Presidente della Regione e gli altri componenti della Giunta regionale nonché ciascun consigliere che non faccia parte della Commissione permanente possono partecipare alle sue sedute con diritto di parola di proposta e di emendamento, ma senza diritto di voto.

6. Ogni gruppo consiliare, previo avviso al Presidente della Commissione, può sostituire un commissario per il solo esame di un determinato argomento e con diritto di voto ⁽⁷⁾.

(5) Articolo così sostituito dall'art. 2 del testo allegato alla *Delib.C.R. 9 giugno 2005, n. 1*, poi così modificato come indicato nelle note che seguono. La formulazione originaria era al seguente: «Art. 14. Istituzione. 1. All'inizio di ogni legislatura, su proposta del proprio Presidente, il Consiglio individua le Commissioni consiliari permanenti e le relative competenze.

2. Dopo la deliberazione di cui al comma 1, ciascun gruppo consiliare procede alla designazione dei propri rappresentanti nelle Commissioni consiliari permanenti, dandone comunicazione immediata al segretario dell'Assemblea.

3. Il Presidente del Consiglio, sentita la Conferenza dei Presidenti dei gruppi, nomina i consiglieri designati dai gruppi nelle Commissioni consiliari in modo che:

a) in ciascuna Commissione sia quanto più possibile rispecchiata la proporzione esistente nel Consiglio tra i gruppi stessi,

b) in ogni caso, sul totale dei membri, sia rispettata la rappresentanza proporzionale complessiva.

4. Tutti i consiglieri possono partecipare ai lavori delle Commissioni consiliari di cui non fanno parte con diritto di parola, di proposta e di emendamento ma senza diritto di voto.

5. Ogni gruppo consiliare può sostituire, per il solo esame di un determinato argomento e senza diritto di voto, un commissario dandone avviso al Presidente della Commissione consiliare.

6. I consiglieri nominati componenti della Giunta regionale non possono far parte delle Commissioni consiliari.».

(6) Il presente comma, già sostituito dall'art. 1 del testo allegato alla *Delib.C.R. 12 dicembre 2007, n. 43*, è stato poi nuovamente così sostituito dall' art. 1, *Delib.C.R. 21 settembre 2012, n. 26*, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 5 della medesima deliberazione). Il testo precedente era così formulato: «1. Sono istituite le seguenti commissioni consiliari permanenti, rispettivamente competenti in materia di:

a) I Commissione - affari costituzionali e statutari;

b) II Commissione - affari comunitari e internazionali;

c) III Commissione - vigilanza sul pluralismo dell'informazione;

d) IV Commissione - agricoltura;

e) V Commissione - ambiente e cooperazione tra i popoli;

- f) VI Commissione - bilancio, programmazione economico-finanziaria e partecipazione;
 - g) VII Commissione - cultura, spettacolo e sport;
 - h) VIII Commissione - lavori pubblici e politica della casa;
 - i) IX Commissione - lavoro, pari opportunità, politiche giovanili e politiche sociali;
 - l) X Commissione - piccola e media impresa, commercio e artigianato;
 - m) XI Commissione - urbanistica;
 - n) XII Commissione - risorse umane, demanio, patrimonio, affari istituzionali, enti locali, tutela dei consumatori e semplificazione amministrativa;
 - o) XIII Commissione - sanità;
 - p) XIV Commissione - scuola, diritto allo studio, formazione professionale e università;
 - q) XV Commissione - sviluppo economico, ricerca, innovazione e turismo;
 - r) XVI Commissione - mobilità.».
- (7) Comma così modificato dall'art. 1 del testo allegato alla *Delib.C.R. 22 giugno 2005, n. 3*.
-

Art. 14-bis

Commissione permanente per gli affari costituzionali e statutari ⁽⁸⁾.

1. La Commissione permanente per gli affari costituzionali e statutari ha competenza, tra l'altro, in ordine alle proposte di legge regionale per la revisione statutaria e a quelle in materia elettorale ⁽⁹⁾.
 2. Sono assegnate alla Commissione di cui al comma 1, per il parere, le proposte di legge regionale deferite ad altre Commissioni permanenti che presentino aspetti rilevanti in materia statutaria.
 3. La Commissione di cui al comma 1 svolge le altre funzioni attribuite alle Commissioni permanenti dallo Statuto e dal presente regolamento .
-

(8) Articolo aggiunto dall'art. 3 del testo allegato alla *Delib.C.R. 9 giugno 2005, n. 1*, poi così modificato come indicato nella nota che segue.

(9) Comma così modificato dall' art. 2, Delib.C.R. 21 settembre 2012, n. 26, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 5 della medesima deliberazione).
